



Protocollo FICK
Documento in uscita
00002015-2024
07/06/2024
UPROT

**ALLE SOCIETA' AFFILIATE
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI REGIONALI
AI DELEGATI REGIONALI**

Loro e-mail

CIRCOLARE N. 49/2024

Oggetto: Decreto-Legge 31 maggio 2024 n. 71 - Novità in materia di lavoro sportivo.

L'art. 3 del D.L. in oggetto ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro sportivo dilettantistico in riferimento ai dipendenti pubblici (art. 25, comma 6) e ai volontari (art. 29, comma 2), introducendo modifiche all'attuale disciplina.

a) Dipendenti Pubblici:

Per i dipendenti pubblici è stato modificato l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che prevedeva espliciti casi di esclusione dall'obbligo di autorizzazione preventiva per i dipendenti pubblici che svolgevano attività lavorative esterne.

L'introduzione al comma 6 della lettera f ter) ha espressamente previsto che nel caso di contratti di lavoro sportivo, qualora il compenso annuo non sia superiore ad euro 5.000, sia sufficiente la semplice comunicazione da parte del dipendente pubblico escludendo l'obbligo di autorizzazione preventiva. A seguito di tale previsione è stato, di conseguenza, modificato anche l'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21 prevedendo che l'obbligo di autorizzazione scatti solo nel caso di compensi annui superiori alla soglia di euro 5.000.

Pertanto a decorrere dal 1 giugno 2024 i dipendenti pubblici potranno sottoscrivere contratti di lavoro sportivo con compensi annui non superiori ad euro 5.000, avendo cura unicamente di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione.

Anche se la norma non dice nulla in proposito, si ritiene che in caso di una pluralità di contratti di lavoro sportivo il limite dei 5.000 euro debba essere riferito ai compensi derivanti dalla totalità dei contratti sottoscritti e non del singolo contratto.

A tal fine gli enti sportivi che sottoscrivono contratti con dipendenti pubblici dovranno farsi dichiarare dal collaboratore che lo stesso non ha altri contratti in essere o che, in caso di pluralità di contratti, la somma dei compensi non superi la soglia annua di euro 5.000.

b) Volontari

La disciplina dei rimborsi forfettari per i volontari prevista dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21 è stata interamente modificata.

Dal 1 giugno, le nuove disposizioni prevedono che ai volontari possa essere riconosciuto un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza, nel limite massimo di euro 400 mensili, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute spa.

Al fine di riconoscere il rimborso forfettario devono essere rispettate due condizioni:



- a) Il rimborso può essere erogato esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive associate e dagli enti di promozione, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute spa.
- b) la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario devono essere oggetto di una delibera dell'ente sportivo.

Pertanto, sarà necessario che la manifestazione o evento sportivo rientri tra quelli riconosciuti dai soggetti indicati sopra alla lettera a), e che l'ente sportivo abbia espressamente approvato un regolamento dei rimborsi indicando quali attività rientrano tra quelle del volontario sportivo e quali tipologia di spese può essere oggetto di rimborso forfettario e non analitico.

Da una prima lettura della norma, e in attesa di maggiori chiarimenti, il testo non esclude la possibilità di riconoscere ai volontari anche il rimborso delle spese analiticamente documentate per le attività svolte.

La nuova disposizione detta inoltre una precisa disciplina che sostituisce il registro dei volontari previsto per gli Enti del Terzo Settore, indicando l'obbligo per i committenti di comunicare entro il mese successivo al trimestre in cui si è svolta la manifestazione, tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, i nominativi dei volontari cui è stato corrisposto il rimborso forfettario e l'importo dello stesso.


È opportuno evidenziare che i rimborsi forfettari corrisposti, seppur non soggetti a tassazione, concorrono alla determinazione della soglia di esenzione previdenziale (euro 5.000) e fiscale (euro 15.000), per cui, i soggetti che hanno in corso anche contratti di lavoro sportivo con soggetti diversi da quelli per i quali svolgono attività volontaristiche, dovranno comunicare ai propri committenti anche i rimborsi forfettari percepiti per attività di volontariato sportivo ai fini della corretta determinazione dell'imponibile fiscale e previdenziale.

Restano in vigore le disposizioni che prevedono il divieto assoluto di svolgere attività di volontariato a favore di soggetti con i quali il volontario ha anche rapporti di lavoro sportivo, nonché l'obbligo di assicurazione dei volontari per i casi di responsabilità civile verso i terzi.

A completamento di quanto sopra, di seguito si riporta una "bozza" delle integrazioni che potranno essere inserite nei regolamenti societari dei rimborsi spese specifici delle nuove norme.

La segreteria federale resta disponibile per eventuali ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Pamela Venditti
Segretario Generale




BOZZA REGOLAMENTO RIMBORSI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI FEDERALI

Si considerano manifestazioni ed eventi sportivi tutti gli eventi di natura agonistica, promozionale e amatoriale regolarmente approvati dalla Federazione e inseriti nel calendario delle manifestazioni.

A tal fine gli enti sportivi affiliati (asd/ssd) organizzatori dovranno inoltrare apposita richiesta agli uffici federali indicando, nel caso di manifestazione non inserite nel calendario agonistico, le finalità dell'evento sportivo e le modalità di svolgimento.

Il Consiglio Federale, esaminata la documentazione, comunicherà tempestivamente l'approvazione dell'evento e provvederà a disporre l'inserimento in un apposito elenco pubblicato sul sito federale.

ATTIVITA DI VOLONTARIATO

Sono definiti volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 36/21, tutti i soggetti che mettono a disposizione "il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali".

La definizione fornita dall'art. 29 consente pertanto di includere nella figura del volontario ogni soggetto, tesserato o non tesserato, che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per garantire il corretto svolgimento di un evento o manifestazione sportiva come sopra individuate.

Rientrano nelle attività di volontariato tutte quelle espressamente indicate nell'art. 25 del D.Lgs. 36/21, quelle risultanti dal mansionario approvato dal Dipartimento dello Sport per la disciplina oggetto delle attività federali, nonché quelle relative a:

- Accompagnatori degli atleti.
- Soggetti che garantiscono il trasporto di persone o cose in occasione dell'evento.
- Soggetti deputati all'accoglienza.
- Soggetti dediti a garantire la sicurezza dei luoghi nonché la manutenzione e custodia delle attrezzature e degli impianti dove è svolto l'evento.

TIPOLOGIA SPESE

Le spese per le quali è consentito il rimborso forfettario sono le seguenti:

- Vitto euro _____
- Alloggio euro _____
- Viaggio euro _____

Per le spese non rimborsate in modo forfettario sarà possibile procedere al rimborso analitico purché regolarmente documentato dal volontario